Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi

Direzione Sistemi Informativi e dell'Innovazione

A tutti gli Enti esercenti il credito e a tutti gli Istituti assicurativi accreditati presso NoiPA

Oggetto: **Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Nuove istruzioni operative**

Con la presente si comunica che in data 15 gennaio è stata pubblicata la circolare 2/2015 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato congiuntamente con la Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi, dispone:

- la *revisione delle istruzioni fornite nelle precedenti circolari* in materia di delegazione convenzionale di pagamento, riunendole in un unico documento, al fine di rendere più snello il procedimento amministrativo concernente la trattazione delle relative istanze,
- *l'introduzione e l' organizzazione di una serie di novità*, per le quali è riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione.

Un primo cambiamento introdotto riguarda l'ambito di applicazione, infatti, fatta salva l'esistenza di previsioni normative peculiari, la nuova circolare è applicabile a *tutte le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono del sistema NoiPA* per la gestione delle partite stipendiali dei propri dipendenti.

A tal fine, si specifica che a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti creditori terzi che stipuleranno convenzioni con amministrazioni pubbliche nell'ambito del Sistema NoiPA sono tenuti ad uniformarsi alle nuove istruzioni definite dalla circolare, nonché alle modalità operative del MEF.

Resta doveroso ricordare che l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, è da intendersi come un servizio discrezionale, che il Sistema NoiPA, mette a disposizione del dipendente e del delegatario, il cui utilizzo garantisce uno sgravio da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie e una regolarità dei pagamenti.

Infatti, una volta avviata l'stanza di delegazione, le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario, attivando un servizio che mette in atto una serie di procedimenti volti al riscontro dei versamenti e allo scambio di informazioni con il delegatario stesso.

Pertanto, come ampiamente motivato dalla citata circolare, si comunica che i costi delle attività necessarie all'erogazione di tale servizio, devono essere necessariamente ristorati, al fine di poter mantenere sempre alto il livello delle prestazioni e, non potendo gravare sulle spese di funzionamento del MEF, suddetto onere è posto a carico dell'ente creditore terzo, senza alcun aggravio nei confronti dell'amministrato

Di seguito un quadro di massima delle previsioni inserite nella circolare. Questa Direzione ha avviato, nel frattempo, tutte le analisi per procedere alle implementazioni del Sistema; seguiranno a breve istruzioni operative di dettaglio.

1) Convezioni e modalità di stipula

Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'art. 16, comma 6-bis, specifica, tra l'altro, che: *"Le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA".* Conseguentemente, la suddetta circolare introduce la "convenzione centralizzata", ovvero la possibilità di stipulare convenzioni direttamente dal DAG-DSII, con efficacia su tutti i dipendenti con partite stipendiali riconducibili al sistema NoiPA, per tutti gli enti delegatari.

Si sottolinea come la suddetta possibilità di stipula, in un'ottica di razionalizzazione dei processi, apporti una oggettiva semplificazione amministrativa, riducendo le incombenze burocratiche, grazie alla centralizzazione presso un unico interlocutore di tutti i rapporti esistenti.

Si precisa che l'apposita modulistica, con la quale verranno stipulate le convenzioni in modalità centralizzata, sarà resa disponibile a tutti gli enti creditori terzi, all'interno del Portale NoiPA, entro la fine di febbraio 2015. Attualmente, per prendere visione delle specifiche si rimanda al cap. 4 della circolare.

Fatta eccezione dei contratti assicurativi RC auto, è opportuno precisare che restano comunque valide le convenzioni stipulate in modalità locale, ovvero tra ente creditore terzo e singola amministrazione gestita da NoiPA. In questo caso l'efficacia sarà a favore solamente dei dipendenti della stessa.

Si rende obbligatorio, inoltre, precisare che le due suddette modalità di stipula non possono coesistere all'interno del Sistema NoiPA. Pertanto, in caso di convenzione locale, fin quando questa sarà valida, non potrà esserne attivata un'ulteriore direttamente dal DAG-DSII.

Le convenzioni attivabili nelle due suddette modalità e rientranti nell'ambito di applicazione della circolare sono:

- contratti di finanziamento;
- contratti di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e le malattie, sulla casa di abitazione e sulla RC auto;
- contribuzioni per posizioni previdenziali integrative e, in genere, fondi previdenziali;

- erogazioni e liberalità a favore di ONLUS;
- versamenti a favore di enti con finalità mutualistiche.

Si precisa che la gestione dei contratti di **assicurazione RC auto** non sarà disponibile all'utenza dal 1° gennaio 2015, come le altre delegazioni, ma sarà attivata successivamente, al termine delle implementazioni del Sistema necessarie per il corretto governo, secondo modalità completamente dematerializzate e centralizzate dal DAG-DSII, e comunicate a codesto Ente con largo anticipo dal DAG-DSII.

Sebbene le modalità operative definitive saranno oggetto di apposita comunicazione, la circolare fornisce un'anticipazione: il pagamento del premio contrattualmente convenuto avverrà attraverso una trattenuta stipendiale di dodici rate necessariamente di pari importo e la copertura assicurativa, in deroga alle previsioni dell'articolo 1901, primo comma, c.c., decorrerà dalla data indicata dal contratto e non dal primo pagamento. Le convenzioni con le singole compagnie di assicurazione interessate o con gli intermediari abilitati saranno centralizzate e la stipula sarà curata direttamente dal DAG-DSII, avvalendosi anche della convenzione-tipo (Allegato D).

Ulteriori novità in ambito di applicazione della delegazione di pagamento, che si leggono nella circolare, riguardano le convenzioni che potranno regolare:

- il versamento di quote a favore di enti mutualistici e ONLUS (cap. 8 della circolare). Si precisa che la convenzione potrà essere stipulata, anche a livello centralizzato, solo se l'ente beneficiario rientri tra quelli per i quali è possibile fruire delle detrazione o delle deduzioni ai fini fiscali. A tale scopo, il sistema NoiPA provvederà direttamente a calcolare e a considerare nella liquidazione degli emolumenti la misura delle detrazioni e deduzioni spettanti (utili indicazioni in tal senso, sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 441/E del 17 novembre 2008).
- l'assicurazione volta a salvaguardare l'integrità dell'abitazione principale, da intendersi coincidente con la residenza anagrafica del dipendente, senza eccezioni (cap. 5 della circolare).

Per tutte le suddette convenzioni, e per tutte le altre attivabili, la circolare definisce con dei capitoli *ad hoc* i vincoli e obblighi cui attenersi. Inoltre, per agevolare le Amministrazioni interessate, sono stati predisposti e uniti alla circolare gli schemi di convenzione-tipo (Allegati A,B,C,) cui far riferimento. Resta inteso che trattasi di schema-tipo, quindi personalizzabili a seconda delle esigenze.

2) Modalità operative di presentazione delle istanze

Le modalità operative, cui attenersi, vengono esplicitate nella circolare a partire dal cap. 10.

In linea generale, le istanze di delegazione di pagamento – redatte avvalendosi dei *facsimile* uniti alla presente circolare per l'ipotesi, rispettivamente, di finanziamento (Allegato E), di assicurazione (Allegato F) e di versamento ad una ONLUS (Allegato G) – vanno presentate dal delegatario, o direttamente a cura del delegante, all'Amministrazione del medesimo delegante.

La verifica dell'esistenza dei prescritti requisiti generali nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con il delegatario, sarà a cura dell'Amministrazione, secondo quanto disposto negli appositi capitoli della circolare.

3) Oneri a ristoro del servizio NoiPA

Gli oneri a ristoro del servizio messo a disposizione, in questo caso dal Sistema NoiPA, con i benefici sopra descritti, sono stati determinati da un'analisi basata sugli effettivi costi sopportati nella gestione delle delegazioni convenzionali di pagamento nell'ambito del procedimento di gestione degli stipendi.

Di seguito, la tabella riassuntiva riporta sia gli oneri a ristoro dei servizi già presenti negli anni precedenti, sia gli oneri per i nuovi servizi previsti:

Tipologia delegazione	***Attività***	***Onere*** *(euro)*	***Periodicità***
Contratti di finanziamento	Ricezione istanza e istruttoria	***€ 18,00*** *(diciotto/00)*	una tantum
	Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazione	***€ 2,05*** *(due/05)*	mensile
Contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative Contratti di assicurazione sull'abitazione	Ricezione istanza e istruttoria	***€ 9,00*** *(nove/00)*	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	***€ 0,65*** *(zero/65)*	mensile
Contratti di assicurazione RC auto	Ricezione istanza e istruttoria con modalità dematerializzata	***€ 1,00*** *(uno/00)*	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	***€ 0,65*** *(zero/65)*	mensile
ONLUS ed enti mutualistici	Ricezione istanze ed istruttoria	***€ 0,30*** *(zero/30)*	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	***€ 0,10*** *(zero/10)*	mensile

Si specifica che gli oneri, nelle colonne sopra indicati, verranno così ritenuti:

- una tantum, a ristoro esclusivamente delle attività di apertura istanza per singolo dipendente
- mensilmente, a ristoro delle attività collegate alla trattenuta da effettuare su singola rata stipendiale, per il tempo definito dal contratto.

I citati oneri potrebbero essere soggetti a una riduzione o rivalutazione, con cadenza biennale, a seguito di analisi relazionate ai costi del servizio sostenuti dalla DSII- DAG.

Gli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni convenzionali di pagamento, saranno trattenuti direttamente alla fonte e versati sui capitoli di bilancio della spesa dello Stato.

Per un ulteriori dettagli, si rimanda al testo della circolare.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Loretta Ricci